

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 5 aprile 2016**

**Modifica del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1998, concernente:  
«Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al  
porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale».  
(16A03084) (GU Serie Generale n.93 del 21-4-2016)**

### **Art. 1**

1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente:

#### **"Art. 4-bis.**

1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non e' in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale."

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.